

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Nota 9 ottobre 2014, n.16920 (prot. n. 37/0016920/MA007.A001)

Applicabilità della maxisanzione in caso di disconoscimento di rapporto di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. con partita IVA e/o ritenuta d'acconto

Oggetto: Applicabilità della maxisanzione in caso di disconoscimento di rapporto di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. con partita IVA e/o ritenuta d'acconto

In relazione alla richiesta, da parte di codesto Ufficio, di parere circa la applicabilità della c.d. "maxisanzione" nelle ipotesi di riqualificazione, in sede ispettiva, di prestazioni di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art. 2222 del ex., la scrivente ritiene quanto segue.

I riferimenti normativi e di prassi amministrativa

L'art. 4, co 1, lett. a) e b) della L. 138 del 2010 modifica l'art. 3 del D. L. n. 12/2002 (conv. L. 73/2002), determinando l'applicazione della c.d. maxisanzione "in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto da parte del datore di lavoro privato", a meno che "dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione". La ratio della norma è quella di collegare l'irrogazione della maxisanzione alla sussistenza di prestazioni di natura subordinata poste in essere senza il rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge o in assenza dei connessi adempimenti contributivi che evidenzino comunque la volontà di non occultare il rapporto.

In riferimento al lavoro autonomo occasionale, la circolare n. 38/2010 di questa Direzione Generale ha così precisato: "il personale ispettivo provvederà ad irrogare la maxisanzione in assenza della documentazione utile ad una verifica circa la pretesa autonomia del rapporto...". Tale documentazione dovrà essere, evidentemente, riferita ad un periodo precedente all'accertamento.

Documentazione utile

Il lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art. 2222 c.c., si caratterizza per l'assenza di obblighi di comunicazione preventiva ed impone, pertanto, di considerare, oltre alla documentazione di carattere previdenziale (prevista laddove la soglia supera di 5000 euro di compenso complessivo annuo), altri elementi significativi al fine di poter escludere la volontà di occultare il rapporto alla PA.

In merito, la menzionata circolare n. 38/2010, ha già specificato la rilevanza, ai fini della non applicabilità della maxisanzione, di "valida documentazione fiscale" laddove la prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art 2222 c.c. sia riqualificata come prestazione di lavoro subordinato in sede di accertamento ispettivo.

Si ritiene di precisare, sul punto, che per "valida documentazione fiscale" idonea ad escludere l'applicazione della maxisanzione debba intendersi la documentazione fiscale obbligatoria (versamento delle ritenute d'acconto tramite modello F24, rilevazioni contabili e dichiarazione su mod. 770) prodotta in relazione al periodo oggetto di accertamento.

Pertanto, anche il lavoro autonomo per il quale sia stata emessa regolare ritenuta d'acconto, trascritta nella documentazione fiscale obbligatoria, non può essere considerato lavoro "in nero", pur a fronte della riqualificazione della prestazione di lavoro come prestazione di lavoro subordinato, non dovendosi procedere, in tal caso, all'applicazione della relativa maxisanzione.